

DISEGNO DI LEGGE N. 15.

"Modifica del testo unificato  
delle leggi regionali n.31  
del 5/11/82 e n.33 del 19/11/82".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 9/4/86.

# REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

a 1

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICA DEL TESTO UNIFICATO DELLE LEGGI REGIONALI"

"N° 31 DEL 5/11/1982 E N° 33 DEL 19/11/1982"

Il Testo Unificato delle Leggi regionali n.31 del 5/11/82 e n.33 del 19/11/82, nel disciplinare il trasferimento al la gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia, detta norme per il trasferimento del personale.

Tali norme non hanno trovato a tutt'oggi completa applicazione.

S'impone la loro modifica per i seguenti motivi :

1. è stata riscontrata la non operatività di alcune disposizioni;
2. altre disposizioni risultano superate, a seguito delle modificazioni intervenute nel quadro normativo regionale;
3. risultano altre disposizioni sperèquanti rispetto alla situazione preesistente alla formale regionalizzazione.

Le modifiche riguardano gli articoli 3 5 e 6 del T.U.

L'Art.1 del Disegno di Legge investe l'art.3 del T.U. modificando sotto il profilo essenzialmente procedurale le relative disposizioni, nonchè adeguando queste ultime alla

./.

# REGIONE PUGLIA

normativa introdotta con la Legge 26/1984 con efficacia dal 1° gennaio 1983 ed ai contenuti delle sentenze del Giudice amministrativo attinenti provvedimenti di applicazione delle norme modificando l.

In dettaglio l'art.1 precisa la tipologia della prova concorsuale, precisazione precedentemente rimessa al provvedimento amministrativo.

Il secondo comma dell'art.1 nella parte modificativa del terzo comma dell'art.3 ridimensiona la composizione della Commissione, eliminando la pretoricità che caratterizza la precedente, risultata di ostacolo all'insediamento e quindi al funzionamento.

Sempre l'art.1, nella parte relativa al quarto comma dello vecchio art.3 innova in conseguenza dell'introduzione (con L.R. 26/84) nell'ordinamento delle qualifiche funzionali, in sostituzione dei vecchi livelli.

Consegue la necessità di una diversa strutturazione della tabella a) di comparazione. Questa viene anche modificata con l'adeguamento alle disposizioni contrattuali vigenti presso i CIAPI per il personale insegnante, caratterizzata dalla unicità della funzione docente (che consentiva l'interdisciplinarietà), riveniente dal principio fissato nell'art.2 del D.P.R. n.417 del 31/5/74, recante norme sullo stato giuridico del personale docente dello Stato.

La successiva disposizione del secondo comma dell'art.1, rimette alla Giunta una competenza già di pertinenza del Presidente.

# REGIONE PUGLIA

La disposizione ancora successiva trova la sua ragione d'essere sempre nell'introduzione delle qualifiche funzionali. La penultima disposizione del secondo comma, inerente il settimo comma dell'art.3 del T.U. ridimensiona la portata della precedente dando rilevanza ai soli atti applicativi di norme contrattuali.

L'ultima disposizione del secondo comma dell'art.1 adegua il precetto legislativo ai contenuti della giurisprudenza attinente i provvedimenti applicativi della norma modificanda, nella quale è stata sancita la equipollenza delle sentenze esecutive e delle transazioni giudiziali.

Il terzo comma dell'art.1 del D.d.L. trova la sua ragione d'essere nella esigenza di natura amministrativa e contabile, di unificare per tutto il personale la data di immissione nel ruolo regionale.

L'art.2 del D.d.L. trova anch'esso la sua ragione d'essere nella introduzione delle qualifiche funzionali.

L'art.3 del D.d.L. modifica l'art.6 del T.U. attribuendo al personale, in sostituzione dei trattamenti economici previsti dalla L.R. 22/80 cessati al 31/12/1982, quelli previsti dalla L.R. 26/84, ivi compreso il riequilibrio di anzianità per quanto applicabile.

# REGIONE PUGLIA

Disegno di Legge n. 15 del 9-6-1986

## MODIFICA DEL TESTO UNIFICATO DELLE LEGGI REGIONALI

N° 31 DEL 5/11/1982 F N° 33 DEL 19/11/1982

Art.1 Il primo comma dell'art.3 del Testo unificato delle leggi regionali nn° 31 e 33 del 5/11/82 e del 19/11/82 è soppresso e sostituito dal seguente :

il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1/7/1979, è in quadrato a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale.

Il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo, sono soppressi/nell'ordine sostituiti dai seguenti :

- L'esame colloquio si svolgerà dinanzi ad una Commissione presieduta dall'Assessore al Personale e composta da : Esperto designato dall'Assessore al Personale, Esperto designato dall'Assessore alla Formazione Professionale, Esperto designato dall'Assessore all'Industria, Esperto designato dalle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Le funzioni di Segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all'ottava qualifica funzionale.
- L'esame colloquio si svolgerà, in relazione alle qualifiche funzionali d'inquadramento, con programmi differenziati.
- Con deliberazione della Giunta Regionale sarà costituita la Commissione e saranno fissati i programmi.
- L'inquadramento, superato l'esame colloquio, va effettua

# REGIONE PUGLIA

to nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla Legge Regionale N° 26 del 9/5/1984 secondo l'allegata tabella A di comparazione.

- Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto di lavoro dei CIAPI, alla data del 21/4/1980.
- Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura o per transazioni giudiziali intervenute fino all'entrata in vigore della presente legge.

L'ultimo comma sempre dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente :

- L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta Regionale.

Art.2 Gli incrementi dei posti nei livelli della L.R.16/80, di cui all'art.5 del Testo Unificato, si intendono riferiti alle corrispondenti qualifiche funzionali della L.R.26/84.

Art.3 L'articolo 6 del Testo unificato delle Leggi Regionali nn°31 e 33 del 1982 è soppresso e sostituito dal seguente :

- Il personale proveniente dai Ciapi di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla Legge Regionale n° 26/1984.

# REGIONE PUGLIA

3.-

Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui all'articolo 31 di cui alla stessa Legge Regionale n° 26/1984 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui al successivo articolo 37 limitatamente, per quanto attiene al servizio reso alle dipendenze del Ciapi, a quello successivo alla data di trasferimento delle funzioni di cui alla citata deliberazione del CIPE del 12/12/1972. Allo stesso personale sarà conservato come assegno personale pensionabile la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data d'inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente.

Art.4 Sono abrogate le norme in contrasto da quanto stabilito nei precedenti articoli.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. P.' or similar, located on the right side of the page.

# REGIONE PUGLIA

TABELLA "A" DI COMPARAZIONE

POSIZIONI DI PROVENIENZA CIAPI	QUALIFICHE FUNZIONALI L.R. 26 DEL 9/5/1984	Tot
- Direttore Coordinatore n.1 - Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) n.4	I^ qualifica funzionale direzionale	5
- Capo Ufficio (Responsabile di Unità semplice) n.7 - Capo Settore (Responsabile di Unità organica semplice) n.2	VIII^ qualifica funzionale	9
- Insegnante n.59	VII^ qualifica funzionale	59
- Impiegato di concetto n.17 - Assistente Sociale n. 1	VI^ qualifica funzionale	18
- Impiegato esecutivo n. 4 - Dattilografo n. 4 - Infermiere n. 1 - Magazziniere n. 1 - Manutentore tecnico n. 1	IV^ qualifica funzionale	11
- Autista I^ classe n. 4 - Addetto taglio materiali n. 1 - Custode centralinista di apparati complessi n. 3 - Addetto toforiproduzione n. 1 - Autista fattorino n. 1	III^ qualifica funzionale	10
- Custode n. 1 - Bidello n. 6	II^ qualifica funzionale	7
	TOT.COMPLESSIVO	119